REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/72 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2016

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni di autorizzazione della deroga in materia di dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 180, paragrafo 3, l'articolo 181, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Dopo che hanno iniziato ad applicare il metodo basato sui rating interni (metodo IRB) un ente e una qualsiasi impresa madre e le sue filiazioni possono chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a usare dati relativi ad un periodo di due anni invece che di cinque per la probabilità di *default* (PD), le stime interne della perdita in caso di *default* (LGD interna) e le stime interne dei fattori di conversione per determinati tipi di esposizioni. Dovrebbero essere definite le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione alla deroga in materia di dati.

(2) Prima di concedere l'autorizzazione alla deroga in materia di dati, le autorità competenti dovrebbero verificare che gli enti soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, il presente regolamento non impone a carico delle autorità competenti l'obbligo di procedere ad un riesame periodico specifico del rispetto da parte dell'ente dei requisiti per la concessione dell'autorizzazione alla deroga in materia di dati, e pertanto gli enti che non soddisfano più i requisiti del presente regolamento possono valersi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(3) Quanto più è breve il periodo cui si riferiscono i dati storici, tanto più è difficile stimare i parametri di rischio. Per assicurare che l'autorizzazione alla deroga in materia di dati sia limitata ad un ristretto sottoinsieme di attività dell'ente, dovrebbe essere fissata una soglia quantitativa massima, sia al livello del valore dell'esposizione che al livello dell'importo ponderato per il rischio calcolato secondo il metodo basato sui rating interni e il metodo standardizzato per le esposizioni per le quali può essere concessa l'autorizzazione alla deroga in materia di dati. Allo stesso fine, dovrebbero essere esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'autorizzazione alla deroga in materia di dati i portafogli in cui la composizione dei tipi di esposizioni è rigidamente caratterizzata da un numero esiguo o inesistente di *default* osservati.

(4) Per assicurare un calcolo prudente dei requisiti di fondi propri, in sede di valutazione delle richieste di autorizzazione alla deroga in materia di dati le autorità competenti dovrebbero tener conto anche di altre considerazioni. In particolare, gli enti che richiedono l'autorizzazione all'uso di una serie più breve di dati dovrebbero applicare un adeguato margine di prudenza. Inoltre, gli enti dovrebbero dimostrare, con piena soddisfazione delle autorità competenti, la mancanza di serie più lunghe di dati precisi, completi o adeguati. Visto che dati inesatti possono causare un impatto maggiore sui requisiti di fondi propri, gli enti dovrebbero utilizzare procedure aggiuntive di convalida della qualità dei dati, adeguate alla minore ampiezza del campione.

([1]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.